

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter del codice civile e dell' art. 34 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, una società consortile per azioni sotto la denominazione "_____ **S.c.p.a.**" (in appresso, la "Società").

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede in Roma, Viale Europa, 175.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al _____.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto la produzione e commercializzazione del servizio denominato Poste Time nei confronti dei clienti finali, nonché la partecipazione a gare di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto il servizio di notifica degli atti della Pubblica Amministrazione tramite messo notificatore.

Le predette attività sono realizzate anche attraverso l' integrazione, il controllo e il coordinamento delle attività dei soci consorziati.

4.2 Per il perseguimento del proprio scopo la Società può compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria utile e/o opportuna, ivi compresa l'utilizzazione di finanziamenti o sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e/o privati, di organizzazioni, comunitarie e internazionali, nonché altre attività ritenute strumentali, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:

- assunzione di obbligazioni cambiarie, prestazioni di avalli, fidejussioni e altre garanzie, sia reali che personali anche a favore di terzi, ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dalla legge in materia;
- assunzione di interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società e imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, il tutto in via non prevalente e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie da Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale è così ripartito:

- Poste 60%
- SDA 40%

5.2 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.3 La Società può ottenere dai soci, nonché dalle società del Gruppo Poste Italiane, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle

normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 L'eventuale aumento del capitale sociale è attuato anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Articolo 6

Contributo dei Soci

6.1 I Soci sono tenuti al versamento di contributi ai sensi dell'art. 2615-ter, 2° comma, cod. civ., in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per far fronte alle spese della gestione e permettere di conseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione stessa, qualora gli stessi vengano deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Il socio che non provvede al versamento del contributo nei termini fissati dalla deliberazione consiliare è tenuto al pagamento aggiuntivo degli interessi pari al Prime Rate ABI aumentato di quattro punti, salva l'ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 29.

Articolo 7

Ripartizione tra i soci di attività e compiti

7.1 La ripartizione fra i soci delle attività e dei compiti strumentali di seguito indicati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Tale ripartizione avviene nel rispetto sostanziale della quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale.

Fra tali attività rientrano anche quelle appresso indicate:

A) _____

B) _____

C) _____

7.2 In relazione alla complessità e alle dimensioni delle attività che svolte, le ripartizioni effettuate essere possono anche non essere proporzionali alle rispettive quote di partecipazione dei soci al capitale. Tale eventualità non incide sui diritti e sugli obblighi dei soci, quali disciplinati dal presente statuto.

Articolo 8

Obblighi dei Soci

8.1 Ciascun socio è obbligato, oltre che a versare i contributi di cui al precedente art. 6:

- a) ad adempiere con diligenza le attività ad esso assegnate;
- b) ad osservare e a dare esecuzione alle delibere degli organi societari e ad uniformarsi alle istruzioni di carattere tecnico, economico ed amministrativo della Società;
- c) a consentire la direzione e il coordinamento delle fasi della produzione da parte della Società, nonché i controlli e accertamenti sull'esecuzione delle attività di interesse comune;
- d) a costituire pro-quota, in relazione a specifiche esigenze dell'attività della Società, depositi cauzionali e rilasciare garanzie a favore della Società.

8.2 I contratti conclusi dalla Società in nome proprio realizzano direttamente l'interesse economico dei soci, i quali, pertanto, sono responsabili nei confronti della Società e degli altri soci per l'esatto adempimento delle attività ad essi affidate dalla Società.

8.3 Nell'ipotesi in cui uno dei soci, nell'esecuzione di tali attività, incorra in un inadempimento tale da comportare irrogazione di penali e/o obbligazioni di risarcimento di danni a carico della Società o degli altri soci, tale socio dovrà tenere indenne la società o gli altri soci da tali conseguenze dannose, provvedendo al rimborso di tutti gli oneri dagli stessi sostenuti, oltre gli interessi commisurati al Prime Rate ABI maggiorato di quattro punti.

8.4 Ciascun socio provvederà all' adempimento delle attività affidategli dalla Società a cura, spese e con personale e mezzi propri e/o di terzi, nonché sotto la sua piena e totale responsabilità, avvalendosi, in piena autonomia gestionale ed amministrativa, della propria organizzazione imprenditoriale.

8.5 Ciascun socio nell'adempimento delle obbligazioni ad esso affidate risponde per gli atti, fatti e comportamenti da esso imputabili, assumendo al riguardo ogni responsabilità, rischio ed onere di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale, restando tassativamente esclusa ogni responsabilità della Società al riguardo.

Articolo 9

Diritto di prelazione

9.1 Il Socio (di seguito la "Parte Offerente") che intenda trasferire a terzi non soci, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione in caso di aumento del capitale, le obbligazioni convertibili o i diritti inerenti a tali titoli (di seguito, complessivamente i "diritti"), deve offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, ai quali spetta il diritto di esercitarla in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute.

9.2 La Parte Offerente dovrà inviare una comunicazione (di seguito l'"Offerta"), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a ciascun socio, contenente:

- (i) la manifestazione dell'intenzione di vendere i diritti in tutto o in parte;
- (ii) il quantitativo di diritti oggetto della prospettata vendita;
- (iii) i dati identificativi e l'attività svolta dal potenziale acquirente (di seguito l'"Acquirente");
- (iv) il prezzo di ciascun diritto ed ogni altra condizione prevista per la prospettata vendita.

9.3 Nel termine -stabilito a pena di decadenza- di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'Offerta (di seguito il "Primo Termine di Esercizio della Prelazione"), ciascun socio dovrà comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Parte Offerente, se intende esercitare la prelazione ed in quale misura. Entro dieci giorni dalla scadenza del "Primo Termine di Esercizio della Prelazione" il Socio offerente dovrà comunicare agli altri l'esito dell'offerta in prelazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9.4 Qualora la prelazione venga esercitata soltanto parzialmente dai soci destinatari dell'Offerta ovvero soltanto da alcuni di essi, gli altri potranno acquistare i diritti per i quali

non è stata esercitata la prelazione dandone comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Parte Offerente, entro il termine - stabilito a pena di decadenza - di sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Parte Offerente (di seguito il "Secondo Termine di Esercizio della Prelazione"), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del mancato o parziale esercizio della prelazione da parte di qualcuno dei soci.

9.5 Qualora la prelazione non sia esercitata in tutto o in parte dai soci, entro il Primo e Secondo Termine di Esercizio della Prelazione, relativamente ai diritti oggetto della prospettata vendita, la Parte Offerente potrà trasferire all'Acquirente i diritti per i quali non è stata esercitata la prelazione, esclusivamente alle condizioni indicate nell'Offerta, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del Secondo Termine di Esercizio della Prelazione.

9.6 Nel caso in cui la vendita a favore dell'Acquirente non si perfezioni entro il termine di cui al precedente comma 9.5, la Parte Offerente sarà nuovamente vincolata alle procedure previste nel presente articolo in caso di nuova offerta da parte di un terzo.

9.7 Le disposizioni che precedono si applicano ad ogni atto o negozio, di qualsiasi natura, anche gratuito o di garanzia, che comporti il trasferimento, sotto qualsiasi forma, dei diritti, essendo inteso che le precedenti disposizioni troveranno applicazione anche in assenza della previsione di un corrispettivo in denaro, dovendosi in tale ipotesi determinare il prezzo di acquisto a norma dell'art. 1473 cod. civ..

9.8 Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione di questo articolo sarà inefficace ed inopponibile alla Società.

9.9 Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo debbono essere fatte per conoscenza anche alla Società.

9.10 La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della Società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente.

Articolo 10

Recesso

10.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi di cui all'art. 2437 cod. civ..

10.2 È escluso il diritto di recesso per le deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 11

Convocazione dell'assemblea

11.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, o altrove, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la raccomandata a/r, il telegramma, il fax, la posta elettronica.

11.2 L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata nei casi previsti dalla legge e, comunque, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

11.3 Spetta all'assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato italiano detenga direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359, 1° comma n. 1, cod. civ., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 12

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

12.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e quella di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi

entro trenta giorni dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla prima.

12.2 L'assemblea in seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 13

Assemblea totalitaria

13.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Articolo 14

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

14.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

14.2 Ove richiesto, i soci devono esibire i propri titoli azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

14.3 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione stessa.

14.4 Il voto segreto non è ammesso.

Articolo 15

Presidente e segretario dell'assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato. In assenza del Presidente e del Vice Presidente l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

15.2 L'assemblea nomina un segretario, che potrà essere anche un non socio.

Articolo 16

Composizione e nomina dell'organo amministrativo

16.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di ____ ad un massimo di ____ membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla relativa nomina.

Articolo 17

Durata e sostituzione dell'organo amministrativo

17.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.2 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

17.3 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo) cessa l'intero Consiglio. In tal caso, è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale l'assemblea ordinaria per provvedere alle nuove nomine.

Articolo 18

Presidente del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

La carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

18.3 Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 19

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

19.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma cod .civ.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative sopravvenute;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Articolo 20

Organi delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'assemblea dei soci di cui all'art. 11 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto. Fermo restando quanto sopra il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad un solo componente, che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare la delega e, se lo ritiene opportuno, procedere alla nomina di altro amministratore delegato.

20.3 Il Consiglio, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, sentiti rispettivamente l'Amministratore Delegato o il Presidente, può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, determinando le modalità di riferimento al Consiglio di Amministrazione.

20.4 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

20.5 Gli organi delegati sono inoltre tenuti a fornire le suddette informazioni all'organo amministrativo dei soci.

20.6 L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali e procuratori speciali, determinando i poteri loro attribuiti.

Articolo 21

Delibere del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei consiglieri.

21.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica (o altri strumenti idonei a provare l'avvenuta ricezione).

21.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, senza il rispetto dei termini di preavviso. In tal caso, il Presidente (o il Vice Presidente) comunicherà agli altri membri del Consiglio, nel corso della riunione così convocata, le motivazioni d'urgenza che hanno dato luogo al mancato rispetto del termine di preavviso.

21.4 È ammessa la possibilità per gli amministratori di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivi, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 14, terzo comma, del presente statuto.

21.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio è altresì validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

21.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

21.7 Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

21.8 Qualora uno o più consiglieri si astengano dalla votazione, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, non si terrà conto di dette astensioni. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 22

Rappresentanza legale

22.1 Il potere di rappresentanza legale della Società, anche nei confronti delle istituzioni, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di

temporanea assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta al Vice Presidente. Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, anche a uno o più amministratori, tanto separatamente che congiuntamente. Poteri di rappresentanza possono essere conferiti anche a procuratori o dipendenti.

22.2 La funzione di controllo interno, ove presente, riferisce al Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, ad un comitato interno all'uopo costituito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Remunerazione degli amministratori

23.1 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuale stabilito dall'assemblea ordinaria; la deliberazione ha efficacia anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'assemblea. Sono rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio in relazione all'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.

23.2 All'Amministratore Delegato e al Presidente, nel caso in cui siano state attribuite deleghe di cui all'art. 11 possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, cod. civ..

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

23.3 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 24

Azione sociale di responsabilità

24.1 Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa con deliberazione dell'assemblea, la Società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

24.2 Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 25

Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

25.2 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e ne nomina il Presidente. L'assemblea nomina, altresì, due sindaci supplenti.

25.3 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

25.4 Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso fisso annuale che sarà minato dall'assemblea per tutta la durata della carica, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali, salvo eventuali integrazioni che risultassero necessarie ai sensi delle tariffe predette.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

25.5 È ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivi, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 14, terzo comma, del presente statuto.

Articolo 26

Revisione legale dei conti

26.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro.

26.2 Nel caso in cui la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti, per deliberazione dell'assemblea ordinaria, può essere esercitata dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli eventuali utili costituiti da avanzi netti di esercizio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno a disposizione dell'Assemblea, nel quadro delle finalità proprie della Società.

Articolo 28

Riservatezza e proprietà industriale

28.1 Ciascun socio si impegna a svolgere la propria attività in modo da evitare di recare danno o pregiudizio di qualsiasi natura alla cooperazione tra i soci e a trattare con la dovuta riservatezza, utilizzandole esclusivamente per gli scopi societari, le informazioni comunque ricevute.

28.2 Ciascun socio si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni tecniche e commerciali specifiche acquisite dagli altri nel corso dell'esecuzione delle attività e a non utilizzarle direttamente o indirettamente per altri progetti.

28.3 Nel caso in cui nell'effettuazione delle prestazioni contrattuali sia stata creata un'opera dell'ingegno o qualsivoglia invenzione suscettibile di sfruttamento industriale, il socio resterà unico titolare dei diritti relativi.

Articolo 29

Esclusione del socio

29.1 Viene escluso dalla Società il socio:

- che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente;
- che abbia violato gravemente i suoi obblighi verso la Società. E' in ogni caso considerato grave inadempimento il ritardo protrattosi per oltre novanta giorni dal termine fissato dagli organi sociali rispetto:
 - a) ai versamenti di cui all' art. 6;
 - b) al rilascio delle garanzie previste dall'art. 8.

29.2 L'esclusione è deliberata dall'assemblea all'unanimità, con l'esclusione del/i socio/i inadempiente/i.

29.3 Il socio escluso è obbligato a risarcire alla Società i danni causati in relazione agli impegni assunti nell'esecuzione di attività dalla medesima affidategli.

29.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'ammissione a socio di altra impresa che si obblighi ad accettare il presente statuto e gli impegni assunti dalla Società, nonché a proseguire, alle stesse condizioni, nell'esecuzione dei lavori eventualmente attribuiti al socio escluso.

29.5 Il socio escluso è obbligato a trasferire le azioni di sua proprietà entro trenta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di esclusione nel rispetto di quanto previsto del presente statuto.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

30.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

Articolo 31

Clausola compromissoria

31.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su ricorso presentato dalla parte che intende azionare la presente clausola compromissoria.

31.2 Il collegio designerà tra i suoi componenti l'arbitro con le funzioni di Presidente, qualora non vi abbia già provveduto il Presidente del Tribunale al momento della nomina.

31.3 La sede del collegio arbitrale sarà in Roma e gli arbitri decideranno secondo diritto, applicando le norme dettate in materia di arbitrato rituale dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

31.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse nei confronti dei soci e/o della Società dagli amministratori, dai liquidatori e dai sindaci della Società stessa, ovvero quelle promosse dai soci e/o dalla Società nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 32

Rinvio

32.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.